

**F.L.C.**

FILLEA - CGIL / FILCA - CISL / FENEAL - UIL

Reggio Emilia

**Contratto  
Integrativo  
Provinciale  
Edili  
Settore  
Artigianato**  
(Confartigianato / APA)

Gennaio 1990

Le parti concordano nella costituzione del comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni in forma unitaria con tutte le associazioni imprenditoriali e tutte le organizzazioni sindacali o in subordine fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali aderenti alla stessa Cassa Edile.

Si concorda che il comitato assolve a compiti di analisi, confronto e informazione sugli infortuni, dovrà promuovere iniziative di prevenzione antitortunistiche e di igiene del lavoro rivolte a lavoratori ed aziende.

Le parti concordano nell'impegno a promuovere la predisposizione dei piani alla sicurezza anche negli appalti privati e a far rispettare le norme legislative che ne prevedono l'obbligo.

Si ritiene comunque opportuna la predisposizione di tali piani nel caso di cantiere che comportano l'intervento di più imprese.

Si affida al comitato paritetico territoriale il compito di definire le opere ed i cantieri che per le loro dimensioni o caratteristiche rendono necessaria la predisposizione dei piani di sicurezza.

E' riconosciuto il diritto alle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali o di area all'informazione sulla predisposizione delle opere antinfortunistiche e sui piani di sicurezza predisposti.

#### - SERVIZI COLLETTIVI DI CANTIERE -

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, le imprese avranno cura di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri di costruzione:

- a) Un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali.
- b) Un locale ad uso refettorio attrezzato per il consumo di un pasto caldo.
- c) Servizi igienici sanitari con acqua corrente e doccia.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche in baracche coibentate e di legno, ovvero con altri elementi provvisoriali e per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale, purché diviso. Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'inizio dei lavori nei cantieri, purché questo abbia una precisa locazione e non ostino condizioni obiettive. Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà ove possibile affinché i lavoratori possono usufruire di analoghi servizi nelle vicinanze del cantiere.

## **ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL del 10.03.89 il presente integrativo provinciale assume le disposizioni in materia previste dai regolamenti della Cassa Edile e della CEMA.

Le parti concordano l'estensione del trattamento previsto per gli operai ad apprendisti ed assunti con contratto di formazione lavoro per quanto riguarda i periodi di malattia e infortunio extralavoro.

In caso di malattia, o infortunio extralavoro, ai lavoratori operai, apprendisti, ed in contratto di formazione lavoro, l'azienda erogherà alle normali scadenze di paga un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, a partire dal 1° fino al 180° giorno; per i successivi 90 giorni il 50% della retribuzione o in alternativa l'equivalente di quanto riconosciuto dall'INPS. Oltre i 270 giorni si fa riferimento a quanto previsto dai regolamenti CASSA EDILE e CEMA.

In caso di infortunio o malattia professionale ai lavoratori, operai apprendisti ed in contratto di formazione lavoro, l'impresa erogherà alle normali scadenze di paga un trattamento economico pari al 100% della retribuzione ordinaria con conguaglio all'atto della chiusura INAIL, per gli eventi che decorreranno dal 1.4.91.

Qualora l'indennità a carico dell'INAIL copra il 100% della normale retribuzione, considerato che in tali indennità sono compresi anche istituti che non rientrano nella retribuzione corrente, l'impresa, tenuto conto di quanto previsto nell'accordo del 10.03.89, erogherà quote salariali applicando alla retribuzione normale e teorica il coefficiente 0,045.

## **ART. 9 - ORARIO DI LAVORO**

In relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 10.03.89, la distribuzione dell'orario di lavoro nell'anno solare viene fissata in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Nell'ambito della settimana lavorativa, le 40 ore vengono ripartite in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Pertanto eventuali lavorazioni effettuate nelle giornate di sabato saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. in vigore.

## **RIPOSI COMPENSATIVI E RIDUZIONE DELL'ORARIO**

Con riferimento ai permessi definiti all'art. 7 del vigente CCNL, a decorrere dal primo lunedì di Dicembre e per un periodo di 8 settimane

consecutive, l'orario di lavoro sarà pari a 7 ore giornalieri e 35 settimanali, retribuite rispettivamente 8 giornalieri e 40 settimanali. Le parti potranno concordare periodi e modalità diverse di utilizzo dei permessi, così come in ambito aziendale ciò sarà possibile previa intesa tra l'azienda la R.S.A. e organi firmatari la presente intesa. Le ore di riduzione dell'orario che coincidono con giornate di ferie e festività si accantonano a titolo di permessi individuali retribuiti.

#### CALENDARIO FERIE, PERMESSI INDIVIDUALI, FESTIVITÀ

Si conviene che in ambito aziendale tra aziende e delegati sindacali, entro il primo quadrimestre di ogni anno, si concordi il calendario annuo di godimento delle ferie, festività e permessi individuali, in modo da usufruire di tre settimane di ferie consecutive e collettive nel periodo 1° giugno - 15 settembre e di periodi di riposo a Natale e/o Pasqua di ogni anno.

Le parti convengono che sempre in ambito aziendale a fronte di particolari esigenze di carattere produttivo e/o organizzative, su cantieri o stabilimenti o uffici, si possano realizzare intese per sperimentare orari in forma continuativa o a turni, in tali ipotesi a livello aziendale, sarà possibile concordare l'utilizzo delle ex festività 2 giugno e 4 novembre in riduzione di orario.

#### **ART.10 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E RIPOSI COMPENSATIVI**

A parziale modifica degli artt. 7, 18, 20 del CCNL 10.03.89, si concorda che il trattamento economico per le ore di ferie, festività e riposi compensativi, e' corrisposto ai lavoratori direttamente in busta paga dall'impresa contestualmente alla retribuzione del periodo di godimento, secondo le seguenti modalità:

- a) Le giornate di ferie sono retribuite a 8 ore cadauna con la paga oraria globale di fatto; analogo trattamento retributivo compete per le festività ricorrenti durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni.
- b) Le festività che ricorrono durante il periodo di malattia, T.B.C., infortunio o malattia professionale sono pagate sempre ad 8 ore cadauna con la paga oraria globale di fatto in modo distinto dal trattamento dovuto per anticipazione di malattia o infortunio. Nel caso di infortunio o malattia professionale, gli importi corrisposti per retribuire le festività sono equivalenti alla differenza fra quanto corrisposto dall'INAIL ed il 100% della festività stessa.
- c) Le ore dei riposi compensativi sono retribuite con la paga oraria globale di fatto. Al fine della maturazione del periodo di ferie annuale, verra' considerato il periodo annuale che va dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

#### **ART.11- ACCANTONAMENTO PER GRATIFICA NATALIZIA**

L'accantonamento presso le Casse Edili relativo agli importi di gratifica natalizia e' del 10%. Tale percentuale sarà pertanto accantonata per tutte le ore lavorate ordinarie, per le ore contrattuali perdute dal lavoratore per malattia, T.B.C., infortunio o malattia professionale, per le ore retribuite a titolo di ferie, festività e riposi compensativi.

Si precisa che l'accantonamento del 10% al lavoratore in malattia che abbia superato il 180° giorno, e' da calcolarsi prendendo a riferimento il salario pieno e relativo alle ore contrattuali nel mese e le eventuali festività.

La liquidazione degli importi di gratifica natalizia avverrà da parte delle Casse Edili in una unica soluzione entro il 15 Dicembre di ogni anno.

#### **ART. 12 - TRASFERTA**

A - OPERAI

a) A parziale modifica di quanto disposto in materia del C.C.N.L. in vigore, è considerato in trasferta il lavoratore che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'azienda. Tali distanze sono computate secondo le percorrenze più brevi.

b) Al lavoratore in trasferta per ogni giornata lavorativa, verra' rimborsato a pie' di lista, oltre alle spese di viaggio, l'intero importo del pasto consumato tramite servizio mensa di cui all'art. 15 del presente accordo, oppure ove tale servizio risulti inattuabile, il pasto consumato in trattoria con la quale l'azienda stipulerà apposita convenzione.

c) Fermo restando le norme di cui al punto a) del presente articolo, qualora il posto di lavoro sia situato ad una distanza superiore ai 6 Km dalla sede dell'azienda, oltre al rimborso delle spese di viaggio e del pasto, come da punto b), sarà corrisposta una diaria sulla base delle fasce chilometriche sotto riportate:



da 06 a 11 km.	£. 1.200
da 12 a 18 km.	£. 2.300
da 19 a 25 km.	£. 3.400
da 26 a 45 km.	£. 5.800
da 46 a 60 km.	£. 7.500
da 61 a 100 Km.	£. 8.800
oltre 100 km.	£. 12.500
in caso di pernottamento	£. 17.500

# STATUTO

# REGOLAMENTO ESECUTIVO

# NORME DI ASSISTENZA

Cassa Edile Reggio Emilia



Cassa Edile Reggio Emilia  
Via Cassanese, 26 - Tel. 0522/267110  
1991 Reggio Emilia

REGGIO EMILIA

# Norme di assistenza

## Art. 1

Forme di assistenza

La "Cassa Edile" eroga le seguenti forme di assistenza a tutti gli operai aventi diritto come dall'Art. 2:

- a) Integrazione del salario agli operai per malattia ed infortunio extra professionale (Art. 3);
- b) Integrazione del salario agli operai per infortunio sul lavoro e per malattia professionale (Art. 4);
- c) Integrazione del salario agli operai per T.B.C. (Art. 3);
- d) Sussidio agli operai in casi di invalidità permanente per cause di lavoro (Art. 5);
- e) Sussidio ai famigliari degli operai deceduti (Art. 6);
- f) Rimborso spese per cure termali (Art. 7);
- g) Assegni di studio per i figli degli operai (Art. 8);
- h) Assicurazione per inabilità permanente per infortuni extra lavoro (Art. 9);
- i) Rimborso spese per protesi (Art. 10).

## Art. 2

Diritto e modalità di assistenza

Hanno diritto all'assistenza della "Cassa Edile" tutti gli operai iscritti alla "Cassa" per i quali siano stati versati regolarmente dalle imprese la percentuale di accantonamento (10%) ed i contributi di cui all'Art. 7 dello Statuto ed all'Art. 3 del Regolamento di attuazione, per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nei dodici mesi precedenti alla data dell'evento sussidiabile.

Le domande di integrazione e sussidio dovranno essere presentate:

- dall'Impresa per la malattia e l'infortunio;
- dagli operai interessati per le altre assistenze, tramite l'Impresa, per mezzo dei moduli appositamente predisposti e gratuitamente forniti dalla Cassa Edile; dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria, secondo i casi, come specificato nell'interno dei moduli (entro 60 giorni dall'avvento), pena la decadenza (C.C.N.L.) o come indicato dalle circolari Cassa Edile.

## Art. 3

Integrazione malattia - TBC  
Infortunio extra lavoro

Dal 1° Gennaio 1980 in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 663 — successivamente convertito nella legge n. 33 del 29/2/1980 — il consiglio di Amministrazione della Cassa Edile ha deliberato la modifica del sistema di intervento per assistenza malattia - TBC - infortunio extra lavoro, garantendo, all'operaio non in prova (Art. 2 - CCNL 1983) una integrazione a carico della Cassa Edile, che assicura il raggiungimento del 100% del salario netto di fatto dal 1° giorno di assenza per tutti i casi di malattia con durata di almeno 3 giorni.